

Comunicata ai Capigruppo  
consigliari il  
Prot. n°

comunicata al Sig.  
Prefetto il  
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N 58 delibera*

*Data 28-04-2021*

**OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INDIRETTO INERENTE  
PROCEDIMENTO A CARICO DI UN EX DIPENDENTE  
COMUNALE.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **16:45** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P
Capriotti Federico	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Massimo Bufacchi**

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**PREMESSO** che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 7326 del 13.04.2021 ad oggetto: “DGC n. 196 del 17.10.2009 recante “Procedimento penale n. 3982/08 presso la Procura della Repubblica di Rieti. Nomina difensore Avv. Massimino Luzi del Foro di Ascoli Piceno” - Richiesta rimborso spese per assistenza legale” un ex dipendente ha richiesto di poter usufruire del patrocinio legale indiretto per fatti occorsi in servizio ed ha contestualmente allegato fattura quietanzata dell'Avv. Massimino Luzi;

**RICHIAMATO** il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000, che espressamente prevede quanto segue: "*1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio*";

**CONSIDERATO** il parere della Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, nella Deliberazione n. 184/2012/PAR depositata presso la Segreteria in data 12.03.2012 secondo il quale: “*(...) il diritto al rimborso, in quanto estrinsecazione di un principio generale di difesa, appare volto a proteggere, non solo l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio, ma anche l'immagine della P.A. di appartenenza, per la quale quel soggetto agisce. Se ne ricava, quindi, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, la ammissibilità anche del successivo rimborso “ex post” delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente. In questi casi, la pretesa ad ottenere il rimborso delle spese legali postula un'attività valutativa di intermediazione amministrativa dovuta al fatto che la P.A. è chiamata ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso (ex post), che non sussista un conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore*”;

**DATO ATTO** che è presente un Regolamento Comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori comunali, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 09.10.2020;

**VISTO** l'art. 1, comma 3, del summenzionato Regolamento che testualmente riporta: “3. Il Comune assume a suo carico gli oneri di difesa, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, soltanto in presenza delle seguenti, imprescindibili condizioni:

- A. *necessità, per l'Ente, di tutelare i propri diritti ed interessi e la propria immagine*: specificamente, deve risultare accertato che il dipendente ha posto in essere atti, fatti o omissioni, da cui sono scaturite le accuse o pretese di controparte, non per conto proprio bensì per conto dell'Ente, nell'espletamento del proprio servizio.
- B. *Diretta ed inequivocabile connessione dei fatti contestati al dipendente con l'adempimento dei compiti d'ufficio da parte dello stesso*: specificamente, deve risultare accertato che il dipendente è stato coinvolto nella vicenda giudiziaria *a causa* e non semplicemente *in occasione* dello svolgimento del proprio servizio presso il Comune di Amatrice, ossia che egli aveva l'*obbligo* di compiere gli atti dai quali è scaturita l'azione giudiziaria, poiché rientranti nei suoi doveri e nelle attribuzioni allo stesso affidate.
- C. *Assenza di conflitti di interesse da parte del dipendente con l'Ente*, verificata sotto i profili della responsabilità *penale e/o civile e disciplinare*, con riferimento ad eventuali mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio. L'Ente deve esprimersi sulla concessione del “patrocinio legale” e sul “gradimento” del legale nominato dal dipendente non appena la vicenda giudiziaria ha avuto inizio; l'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota nel periodo dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria. La deliberazione della Giunta comunale che, dato atto della situazione di incertezza circa l'assenza di conflitto di interessi sulla base degli elementi alla stessa disponibili a tale momento, non ammetta da subito l'interessato al patrocinio e non esprima il proprio assenso alla nomina del difensore, *non è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto alla tutela*, al quale si potrà sempre procedere *ex post* con altro, apposito atto di Giunta da adottarsi alla

definitiva conclusione della vicenda giudiziaria, allorché risulterà accertata l'assenza del conflitto d'interessi, unitamente alla sussistenza di tutti gli altri presupposti di cui al presente regolamento.

**CONSIDERATO** che gli atti ed i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela della propria immagine assumere ex post gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, non sussistendo conflitti di interessi;

**PRESO ATTO** della fattura dell'Avv. Massimino Luzi, acquisita al protocollo dell'Ente n. 7326 del 13.04.2021, e ritenuto l'importo dell'onorario congruo per l'attività di difesa svolta;

**ACQUISITO** al protocollo dell'Ente n. 7886 del 21.04.2021 il dispositivo della sentenza di assoluzione del 25.03.2021 come da richiesta prot. n. 7761 del 19.04.2021;

**RAVVISATA** la necessità, per quanto sopra esposto, di porre le spese legali, giusta intervenuta sentenza di assoluzione Corte di Cassazione n. del 25.03.2021, del proprio ex dipendente, a carico del bilancio comunale che saranno impegnate con successivo atto del Responsabile del Settore VII - Affari Legali alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendente ed amministratori comunali;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con votazione favorevole unanime

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante del presente atto.

**2. DI ACCOGLIERE** la richiesta di patrocinio legale avanzata con nota acquisita al protocollo n. 7326 del 13.04.2021 ad oggetto: *“DGC n. 196 del 17.10.2009 recante “Procedimento penale n. 3982/08 presso la Procura della Repubblica di Rieti. Nomina difensore Avv. Massimino Luzi del Foro di Ascoli Piceno” - Richiesta rimborso spese per assistenza legale*” l'ex dipendente ha richiesto di poter usufruire del patrocinio legale indiretto per fatti occorsi in servizio.

**3. DI APPROVARE** le fatture n. 129/2018 e n. 138/2020, acquisite al protocollo dell'Ente n. 9363 del 17.06.2020 dell'Avv. Massimino Luzi.

**4. DI DARE MANDATO** al Settore VII – Affari Legali di predisporre tutti gli atti necessari e susseguenti.

**5. DI DICHIARARE**, con separata votazione, con esito favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

---

**IL VICE SINDACO**

*F.to Massimo Bufacchi*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 06-05-2021

Reg. 814

*li*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---

E' copia conforme all'originale

*li,*

**IL SEGRETARIO**

*Manuela De Alfieri*

---

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

*li, 28-04-2021*

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

**Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*li, 28-04-2021*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---